

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (76)630

Vol. 1976/0190

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(76) 630 def.

Bruxelles, 29 novembre 1976.

Proposta di decisione del Consiglio

che modifica la decisione

relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla
concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navi-
gabili

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(76) 630 def.

RELAZIONE

1. L'articolo 15 della decisione n. 65/271/CEE del Consiglio del 13 maggio 1965 relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili, prevede che, "ogni due anni, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione, formulando all'occorrenza proposte intese a modificare o a completare la decisione stessa in relazione all'attuazione del mercato comune ed allo sviluppo della politica comune dei trasporti". Conformemente a tale disposizione, sono state presentate al Consiglio 5 relazioni, l'ultima delle quali in data 20 giugno 1975 (1).

2. Per quanto riguarda la sezione I (disposizioni in materia fiscale), attualmente la situazione si presenta nei seguenti termini :

Articolo 1

- a) si è manifestata una tendenza a definire, almeno provvisoriamente, la soppressione delle doppie imposizioni gravanti sugli autoveicoli, nel contesto del riordinamento dei sistemi nazionali di tassazione dei veicoli industriali
- b) l'ammissione in franchigia del carburante contenuto nei serbatoi degli autoveicoli industriali ha formato materia di una proposta di direttiva modificante la direttiva del Consiglio del 19 luglio 1968 che prevedeva un limite massimo di 50 litri per l'ammissione in franchigia di carburante, mentre la mancanza di norme comunitarie in materia di ammissione in franchigia del carburante contenuto nei serbatoi dei battelli per la navigazione interna non presenta inconvenienti poiché date talune condizioni, l'importazione di tale carburante non è tassabile in nessuno Stato membro.

Articolo 2

L'uniformazione delle basi di calcolo della tassa sugli autoveicoli ha formato materia, nel 1969, di una proposta di prima direttiva riguardante il riordinamento dei sistemi nazionali di tassazione degli autoveicoli industriali. Per quanto riguarda invece l'uniformazione delle basi di calcolo delle tasse sui battelli per la navigazione interna, la Commissione ha ritenuto, data l'attuale mancanza negli Stati membri di tasse su tali imbarcazioni, di poter ritardare la presentazione di proposte in materia, al fine di impegnarsi maggiormente nell'attuazione di altre disposizioni più urgenti.

Articolo 3

Le disposizioni relative all'equivalenza dei regimi fiscali specifici, applicabili ai trasporti di merci per conto terzi e in proprio, sono divenute obbligatorie con l'instaurazione del sistema comune di imposte sulla cifra d'affari.

(1) Doc. COM (75) 301 def.

Articolo 4

Quasi tutti gli Stati membri applicano l'imposta sul valore aggiunto ai trasporti di merci, o al momento del trasporto o sul prodotto finale.

3. La sezione II (disposizioni relative a determinati interventi degli Stati) della decisione 13 maggio 1965 è stata pienamente attuata.

Gli articoli 5 e 6, che trattano della soppressione degli obblighi inerenti al servizio pubblico, hanno formato materia del regolamento 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969 (1) all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

L'articolo 7 riguardante la normalizzazione delle contabilità delle aziende ferroviarie è stato recepito nel regolamento (CEE) 1192/69 del Consiglio del 29 giugno 1969 (2) relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie.

L'articolo 8, che tratta dell'armonizzazione dei rapporti finanziari tra le aziende ferroviarie e gli Stati, è stato recepito nella decisione n. 75/327/CEE del Consiglio del 20 maggio 1975 (3) relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie ed all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli Stati.

In fine, l'articolo 9, riguardante le sovvenzioni ai trasporti per ferrovia, su strada e per vie navigabili, ha formato materia del regolamento (CEE) n. 1107/70 del 4 giugno 1970 (4) relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, modificato dal regolamento (CEE) n. 1473/75 del Consiglio del 20 maggio 1975 (5) che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

Inoltre, l'articolo 14 della decisione del Consiglio 20 maggio 1975 prevede che "ogni due anni la Commissione presenta al Consiglio una relazione in merito all'applicazione da parte degli Stati membri della presente decisione, nonché dei regolamenti (CEE) n. 1191/69, (CEE) n. 1192/69 e (CEE) n. 1107/70". Tale nuova relazione comprenderà gli elementi che potrebbero essere riportati dalla relazione di cui alla decisione del 13 maggio 1965.

4. Per quanto riguarda la sezione III (disposizioni in materia sociale) (articoli 10-13), il regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio del 25 marzo 1969 (6), relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, prevede all'articolo 17 che la Commissione trasmette annualmente al Consiglio una relazione generale sull'applicazione del regolamento stesso. Disposizioni analoghe sono contemplate nella proposta di regolamento relativo all'armonizzazione di alcune disposi-

(1) GU L 156 del 28.6.1969

(2) GU L 156 del 28.6.1969

(3) GU L 152 del 12.6.1975

(4) GU L 130 del 15.6.1970

(5) GU L 152 del 12.6.1975

(6) GU L 77 del 29.3.1969

zioni sociali nel settore dei trasporti di merci per via navigabile (1), attualmente all'esame del Consiglio.

Infine, a tempo debito saranno prese analoghe disposizioni nel settore dei trasporti ferroviari.

5. In tali circostanze, la relazione di cui all'articolo 15 della decisione 13 maggio 1965 costituisce in gran parte un doppione di altre relazioni più complete, e non presenta più alcun interesse. Peraltro, le ultime relazioni non sono più state esaminate dal Consiglio.

Di conseguenza, sembra auspicabile porre fine alla presentazione regolare della relazione stessa, procedendo a tale scopo alla soppressione dell'articolo 15 della decisione n. 65/271/CEE del Consiglio del 13 maggio 1965.

(1) GU C 259 del 12.11.1975, pag. 2

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75 e 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 15 della decisione n. 65/271/CEE del Consiglio del 13 maggio 1965, relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (1), prevede che ogni due anni la Commissione presenti al Consiglio una relazione sull'attuazione della decisione medesima formulando all'occorrenza proposte intese a modificare o a completare la decisione stessa in relazione all'attuazione del mercato comune ed allo sviluppo della politica comune dei trasporti; che, conformemente a tale disposizione, sono state presentate al Consiglio cinque relazioni, l'ultima delle quali in data 20 giugno 1975 (2);

considerando che, per quanto riguarda la sezione I (disposizioni in materia fiscale), gli obiettivi fissati dagli articoli 3 e 4 sono stati quasi totalmente realizzati e che le proposte relative agli articoli 1 e 2 sono all'esame del Consiglio;

considerando che la sezione II (disposizioni relative a determinati interventi degli Stati) è stata pienamente attuata; che l'articolo 14 della decisione del Consiglio (3) che prevede che ogni due anni la Commissione presenti al Consiglio una relazione in merito all'applicazione da parte degli Stati membri della decisione medesima, nonché del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (4), del regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (5) e del regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (6); che tale relazione, per quanto riguarda la sezione II, comprende gli elementi che potrebbero essere inclusi nella relazione di cui alla decisione del 13 maggio 1965;

(1) 65/271/CEE - G.U. n. 88 del 24.5.1965, p. 1500/65

(2) Doc. COM (75) 301 def.

(3) 75/327/CEE - G.U. n. L 152 del 12.6.1975, p. 3

(4) GU L 156 del 28.6.1969

(5) GU L 156 del 28.6.1969

(6) GU L 130 del 15.6.1970

considerando che, in merito alla sezione III (disposizioni in materia sociale), il regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio del 25 marzo 1969 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada⁽¹⁾, prevede all'articolo 17 che la Commissione trasmetta annualmente al Consiglio una relazione generale sull'applicazione del regolamento stesso ; che disposizioni analoghe saranno contemplate in altri regolamenti in materia di navigazione interna e di trasporti per ferrovia;

considerando che, in tali circostanze, la relazione di cui all'articolo 15 della decisione del 13 maggio 1965 costituisce in gran parte un doppiopione di altre relazioni più complete,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 15 della decisione del Consiglio del 13 maggio 1965 relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per via navigabile, è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il.....

Per il Consiglio,
il presidente

(1) GU L 77 del 29.3.1969, p. 49